



Comune di Rignano sull'Arno

Città metropolitana di Firenze

Regolamento

delle

DONAZIONI

IN FAVORE DELL'ENTE

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2026

Sommario

<u>Articolo 1 – Oggetto.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 – Requisiti della donazione</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 – Requisiti del donante</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 4 – Pubblicità e periodo dilatorio.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 5 – Accettazione e perfezionamento della donazione.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 6 - Entrata in vigore - rinvio.....</u>	<u>6</u>

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi ¹, i requisiti di ammissibilità, regole e modalità di accettazione degli atti di erogazione liberale in favore dell'ente, nel rispetto dei principi generali d'imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 - Requisiti della donazione

2. La donazione è un atto gratuito con cui un soggetto, pubblico o privato (donante), trasferisce al Comune (donatario) una somma di denaro, un bene o una prestazione, senza ricevere nulla in cambio, a titolo di atto di liberalità, generosità o solidarietà.
3. La donazione non comporta obblighi per il Comune che la riceve, oltre all'uso corretto del dono. Essa non è soggetta a IVA, non configurandosi uno scambio commerciale. La donazione può dare diritto a detrazioni o deduzioni fiscali, se sussistono i requisiti di legge.
4. A norma dell'art. 8 c. 3 del d.lgs. 36/2023 e del Codice civile, l'ente ha la capacità di ricevere donazioni da parte di soggetti pubblici e privati, purché l'atto di liberalità sia caratterizzato da tutti i requisiti seguenti:
 - non essere finalizzato a far conseguire, neanche indirettamente, alcun vantaggio economico da parte del donante;
 - essere conforme all'interesse pubblico e della collettività;
 - produrre un effettivo arricchimento della sfera patrimoniale dell'ente.
5. La donazione può avere ad oggetto:
 - a) somme di denaro, con o senza vincolo di destinazione
 - b) beni mobili, nuovi o usati
 - c) beni immobili
 - d) beni immateriali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritti d'autore, marchi o loghi, brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione economica di opere dell'ingegno o invenzioni, archivi digitali, ecc.)
 - e) specifiche prestazioni o attività rese gratuitamente in favore dell'ente, *una tantum* e non in modo continuativo o ripetuto nel tempo, e quindi non disciplinate da accordi di volontariato, di cui allo specifico Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2025 e ss.mm. e ii.

¹ Cfr. Presidente dell'ANAC, parere anticorruzione n. 2582 del 9/7/2025.

- f) la realizzazione a cure e spese del donante di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte di un'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, ai sensi del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (artt. 8 c. 1 e 3, 13 c. 2, 56 c. 2), previa presentazione di un progetto e ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.
- 6. Nel caso di donazione di denaro, il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, di attestazione della provenienza lecita del medesimo. Il pagamento deve avvenire a mezzo di bonifico, assegno circolare od altro strumento che ne assicuri la tracciabilità.
- 7. In caso di donazione di beni mobili o di lavori, il donante deve specificare il valore commerciale del bene o il costo stimato dell'opera, escluso Iva.
- 8. In caso di donazione di beni immobili, il donante deve fornire una descrizione dettagliata del bene con allegata la documentazione necessaria alla verifica del titolo di proprietà (dati di dettaglio dell'immobile, planimetrie, visura catastale, ecc.).
- 9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, alle liberalità *mortis causa*.

Articolo 3 – Requisiti del donante

- 1. Affinché l'atto di liberalità possa essere accettato dall'ente, oltre a sussistere i requisiti di cui all'articolo precedente, il donante deve disporre dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e, nel caso di lavori, anche dei requisiti di ordine tecnico prescritti dalla normativa. Nel caso di donazione di lavori, occorre acquisire il CIG.
- 2. Il donante dovrà rilasciare una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, circa la non sussistenza della cause di esclusione elencate dall'art. 94 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 4 – Pubblicità e periodo dilatorio

- 1. Al fine di favorire la conoscenza ed il controllo diffuso degli atti di liberalità, l'intenzione di un donante di donare all'ente denaro, beni o prestazioni è resa nota mediante un avviso pubblicato all'Albo pretorio e sulla Homepage del sito istituzionale dell'ente per almeno 30 giorni, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente".
- 2. Secondo il principio della minimizzazione nel trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, è vietato esporre in tale avviso, così come in ogni altra pubblicazione, i dati personali del donante e di eventuali altre persone fisiche interessate.
- 3. Le proposte di donazione sono inoltre comunicate tempestivamente ai Capigrafi Consiliari.

4. La donazione può realizzarsi, oltre che per iniziativa spontanea, anche per sollecitazione da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità. In esecuzione di tale indirizzo, viene predisposto dal Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali apposito avviso, da pubblicare mediante affissione sul Sito istituzionale e all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. L'avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non è riconosciuto alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune, specificandone i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

Articolo 5 – Accettazione e perfezionamento della donazione

1. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione che verrà trasmessa ai Capigruppo Consiliari con i nomi indicati in chiaro, esprimere l'accettazione di donazioni, salvo che la donazione abbia a oggetto un bene immobile: in tal caso, la competenza spetta al Consiglio.
2. La deliberazione di accettazione dell'atto di liberalità può essere assunta soltanto al termine del periodo di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 4 punto 1.
3. L'istruttoria e la proposta di deliberazione sono di competenza del Settore Affari Generali e Istituzionali.
4. Il Comune si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, con motivato atto scritto, l'accettazione di donazioni, ad esempio, nei casi in cui la stessa possa creare una lesione dell'immagine dell'Ente, o costituisca un vincolo od impegno in ordine all'acquisto di ulteriori beni o servizi, o implichi un conflitto di interessi tra l'Ente e il donante, o le donazioni i cui costi correlati facciano venire meno la convenienza economica, o per altre motivate ragioni di non interesse o opportunità. Sono da considerarsi comunque inaccettabili le donazioni di beni deteriorati, in cattive condizioni, che non si presentino pronti all'uso o comunque tali da richiedere onerosi interventi di manutenzione o riparazione.
5. Il Comune può consegnare ringraziamenti e riconoscimenti di valenza puramente morale nei confronti degli autori di atti di liberalità.
6. Letto l'art. 783 del Codice Civile, le donazioni di modico valore sono perfezionate con determinazione del Responsabile competente per materia a norma dell'art. 107 del T.U.E.L. Si definiscono di modico valore le donazioni di importo singolarmente non superiore a 5.000,00 € (cinquemila/00) IVA esclusa. Negli altri casi, la donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune, firmata dal Responsabile competente per materia a norma dell'art. 107 del T.U.E.L., nella forma dell'atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario o notarile, sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 782 del Codice Civile.

7. La convenzione, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere che l'esecuzione della fornitura, del servizio o lavoro sia svolta da soggetto:
- in possesso dei requisiti di cui al nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36;
 - in possesso di adeguata capacità tecnica, nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di prescritte certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni) ed operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione.

La convenzione dovrà indicare:

- un regime di responsabilità -del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione- tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
- la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
- il divieto di cessione del contratto di donazione;
- la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.

Articolo 6 - Entrata in vigore - rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "Amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione o sostituzione.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, Libro II, Titolo V, art. 769 e seguenti.